

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

14.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ASQUINI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate nell'Africa Orientale Italiana (2128) . . . . .	103
GIUNTI PIETRO, <i>Relatore</i> .	
Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (2129). . . . .	104
VITALI CARLO, <i>Relatore</i> - TERUZZI, <i>Ministro</i> - PRESIDENTE, LUNELLI, AGHEMO.	

**Discussione del disegno di legge: Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate nell'Africa Orientale Italiana. (2128)**

GIUNTI PIETRO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge riflette una serie di provvedimenti, fra i quali quello sulle attività economiche in Africa Orientale Italiana, necessari nella situazione che si è venuta a creare per effetto della vicenda di guerra. Mentre quello riguardava le cose, questo riguarda le persone e stabilisce norme eccezionali, adeguandole alle varie necessità accertate. Il presente disegno di legge, pur essendo diverso nella forma e nella sostanza, si ispira di massima alle norme emanate nella guerra del 1915-1918 a favore dei profughi delle provincie venete.

La materia è divisa in otto capi, suddivisi in 30 articoli. Il capo I (delle persone) è di tre articoli: il primo, sull'assenza e dichiarazione di morte presunta, stabilisce che i provvedimenti ad esse relativi sono di competenza del Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno. Se trattasi di persone che non abbiano avuto domicilio o residenza nel Regno, è competente il Tribunale di Roma.

Il secondo articolo concede la dispensa per la pubblicazione prima del matrimonio, se detta pubblicazione deve avvenire in Africa Orientale. Il terzo, per la tutela dei minori, autorizza ad aprirla nella Pretura del Regno dove il minore abbia residenza o dimora.

Il capo II « Degli atti di stato civile » permette di dar prova delle nascite, morti e ma-

#### La riunione comincia alle 11.

(*Interviene il Ministro dell'Africa Italiana, Teruzzi*).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Diaz Giuseppe, Fossa Davide, Marchini, Razza, Rinaldi e Tallarico.

Sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Boidi, Clavenzani, Dallari, Gradi, Parodi e Vagliano.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

trimoni, con ogni mezzo ai sensi dell'articolo 452 del Codice civile e la prova di cittadinanza italiana può essere fatta con atto di notorietà. Il Tribunale può dichiarare l'esistenza e il contenuto di un atto di stato civile su ricorso dell'interessato. Si provvede alla rettificazione o alla formazione degli atti stessi, e alla regolarizzazione, agli effetti civili, dei matrimoni celebrati dinanzi ai Ministri di culto quando non sia stato possibile trascriverli.

Il capo III tratta dei procedimenti civili, stabilendo che le persone residenti nell'Africa Orientale Italiana che non hanno domicilio nel Regno e quelle domiciliate nell'Africa Orientale Italiana che non hanno residenza nel Regno, possono, quando si trovano nel Regno, essere convenute davanti al giudice del luogo in cui hanno dimora. Se non hanno dimora nel Regno, ma vi hanno un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui il rappresentante ha la residenza o il domicilio. Così pure è disposto per le persone giuridiche che hanno nel Regno un rappresentante autorizzato ed anche per le società non aventi personalità giuridica.

Le cause ereditarie possono essere proposte nel luogo dove si trova la maggior parte dei beni nel Regno, o, in mancanza di questi, davanti al giudice competente a norma degli articoli 18 e 19 del Codice di procedura civile; così pure per cause tra soci e condomini.

Le cause nelle quali è convenuta la pubblica amministrazione possono essere proposte avanti al Tribunale di Roma.

Le cause possono essere riassunte quando le parti si trovano nel Regno.

Si possono, con ordinanza, ricostituire gli atti o rinnovarli; quando ciò non è possibile, l'autorità giudiziaria può rimettere le parti davanti al giudice di prima istanza. Così pure si possono ritenere efficaci gli atti non presentati in termini.

Quando una delle parti in causa si trova in Africa Orientale Italiana e non è rappresentata da persona autorizzata, l'autorità può ordinare la sospensione del processo. Così pure tutte le volte che una delle parti dimostri di non poter provvedere convenientemente alla propria difesa.

Il capo IV riguarda i procedimenti penali che possono essere rimessi nel Regno se l'imputato vi dimori, e possono essere sospesi nel caso che l'istruttoria od il giudizio non possano procedere regolarmente, su richiesta sia del pubblico ministero che dell'imputato.

Il capo V parla dei procedimenti penali militari che possono essere rimessi ai Tribunali militari nel Regno e ne può essere anche decisa la sospensione come per i precedenti.

Il capo VI parla della libertà provvisoria che può essere concessa nei casi di sospensione del processo e sospende il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato.

Il capo VII riguarda i procedimenti disciplinari, sia per l'eventuale prosecuzione, sia per la sospensione.

Il capo VIII, con disposizioni finali, equipara al territorio del Regno la Libia, compreso il Sahara libico, e l'Egeo e stabilisce che la legge avrà vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Africa Italiana.

Tutta la delicata materia è stata quindi esaminata e risolta nel migliore dei modi, permettendo, con le necessarie cautele, di sistemare situazioni difficili.

Il disegno di legge è stato redatto di concerto con tutti i Ministeri interessati e non è stato proposto alcun emendamento.

Ne propone pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

#### **Discussione del disegno di legge: Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia. (2129)**

VITALI CARLO, *Relatore*, osserva che con questo disegno di legge, la cui importanza politica è evidente, si tende ad integrare ed a perfezionare la disciplina della difesa della razza nei confronti degli ebrei nati e residenti in Libia. Le finalità del provvedimento si possono riassumere in quattro capisaldi.

1°) L'estensione dei provvedimenti emanati nel Regno per la difesa della razza è stata applicata in Libia per gli ebrei cittadini italiani metropolitani, mentre è rimasta inattuata per i cittadini libici ebrei in forza del loro statuto personale. Con le disposizioni del presente disegno di legge si estendono ai cittadini italiani ebrei libici le norme sulla difesa della razza.

2°) Col provvedimento in esame si vuole arrivare ad una applicazione più totalitaria — salvo i temperamenti richiesti dalla situazione locale ed ambientale — delle norme sulla difesa della razza, sia nei riguardi degli ebrei metropolitani, sia degli ebrei libici. E questo

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

specialmente per aggiornare la disciplina locale in relazione alle varie leggi che hanno formato il complemento della legge fondamentale del 17 novembre 1938-XVII, quali ad esempio le disposizioni sull'esercizio delle professioni od arti, la legge sulle funzioni di attuario, le disposizioni in materia testamentaria, la disciplina dei cognomi e via dicendo.

3°) Opportunamente il provvedimento regola anche la posizione degli ebrei non soltanto di fronte ai cittadini di razza ariana, ma di fronte a quelli di razza mussulmana che costituiscono, per altro, la grande maggioranza della popolazione libica.

4°) Le disposizioni in esame vengono estese, oltre che agli ebrei libici, anche agli stranieri ed agli apolidi.

Molto opportunamente, anche le comunità israelitiche libiche vengono sganciate dalle comunità libiche italiane, creando una apposita comunità locale per gli ebrei metropolitani.

Il tessuto del disegno di legge si snoda molto organicamente e con molta precisione, pressappoco sulla traccia dei capisaldi su esposti.

In primo luogo, e in relazione al primo caposaldo, occorre far presente che bisognava precisare che cosa si intende per cittadini italiani libici, ebrei o appartenenti alla razza ebraica. A tale scopo tendono gli articoli 2 e 3. In conseguenza bisognava regolare tutta l'importante materia delle auto-denunce obbligatorie, delle registrazioni anagrafiche e delle annotazioni sui certificati che si rilasciano per coloro che sono riconosciuti di razza ebraica. Tale materia è regolata nell'articolo 4. Il successivo articolo 5 è molto significativo in quanto esclude gli ebrei italiani libici dal sacro privilegio di servire la patria in armi, assoggettando però i cittadini di razza ebraica alla mobilitazione civile.

Vengono poi (articolo 6) le disposizioni che concernono la capacità personale e l'esercizio della tutela, della curatela e della patria potestà; il divieto (articolo 7) di utilizzare dipendenti domestici che non siano di razza ebraica, e tale disposizione è estesa anche nei confronti dei mussulmani; l'importante materia (articolo 8) della disciplina dei cognomi e dei nomi.

Vengono poi le norme (articolo 9) relative alle limitazioni di esercizio aziendale e di possesso immobiliare, i cui limiti sono di 300 mila lire per il possesso terriero e di 500 mila lire di possesso edilizio, con l'obbligo quindi di ridurre il di più in fase di liquidazione.

Con l'articolo 11, sono sancite le limitazioni alle attività economiche, limitazioni che

sono ispirate alle norme in vigore nel territorio metropolitano, nel senso che gli ebrei debbono essere tenuti fuori da certe aziende che sono considerate di interesse generale dello Stato, o che interessano la politica economica e finanziaria dello Stato, quali le aziende di credito, di navigazione, il commercio all'ingrosso e, in particolare, gli ebrei sono estromessi anche dalle ingerenze nelle riviste, periodici ed agenzie di informazioni. A tal proposito occorre fare osservare che sono state contemplate delle facoltà di deroga, o meglio, di proroga nel senso che può essere continuata l'attività finora svolta da parte di cittadini ebrei ancora per un certo periodo di tempo, in quanto non è possibile far sospendere dall'oggi al domani delle complesse attività finanziarie.

Per le altre attività (articolo 12) dove esiste l'ingerenza degli ebrei, è previsto un controllo del Governo.

Con l'articolo 13 si estendono le importanti norme aggiuntive alla legge del 1938 in materia di disciplina delle professioni anche ai cittadini ebraici della Libia; con l'articolo 15 si dettano importanti norme sulla difesa della razza in materia scolastica; con l'articolo 16 si dispone per l'esercizio del culto e per le comunità israelitiche.

Viene poi la materia della discriminazione (articolo 18) e l'estensione delle disposizioni in esame agli ebrei stranieri ed agli apolidi (articolo 20).

Dopo avere così sommariamente accennato al complesso del provvedimento, ritiene opportuno soffermarsi sulle norme dettate dall'articolo 10, collegate poi a quelle degli articoli 21 e 22.

Si tratta cioè della creazione in Libia di un ente libico di gestione e di liquidazione immobiliare il quale avrà lo scopo di assorbire l'eccedenza di patrimonio che gli ebrei non possono trattenerne. Trattasi di amministrazione, gestione e liquidazione di importanti complessi patrimoniali regolati da appositi titoli che avranno corso soltanto in Libia. A tal proposito, fa rilevare che qualora si verifichi in Libia ciò che si è verificato in Italia, cioè di scaricare sopra gli istituti di credito fondiario l'esercizio di questi compiti, converrà di regolare le cose in modo da evitare controverse di competenza e di regolamento di conti sul genere di quelle sorte in Italia.

Si riserva di soffermarsi, in sede di discussione degli articoli, ad illustrare alcune modifiche di pura forma che ha inteso di proporre.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Rileva che il disegno di legge è curato in ogni particolare, e che dell'ottimo lavoro compiuto, per la sua tempestività e opportunità, si deve dare atto al Ministro dell'Africa Italiana.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, fa notare che il problema degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia si presentava sotto un aspetto nuovo, in quanto colà gli ebrei, anche se costituenti una minoranza, hanno sempre dominato, dal punto di vista economico. Bisognava quindi, ad un certo momento, intervenire, e ciò si è fatto con il provvedimento in esame.

A Bengasi il problema è già stato risolto in modo più deciso, anzi drastico, perchè tutti gli ebrei di quella città sono stati inviati, salvo qualche eccezione, in campi di concentramento della Tripolitania, e ciò perchè essi hanno avuto collusioni con gli inglesi. In Tripolitania questo non si è verificato, ma nondimeno era pur sempre necessario intervenire.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Si approvano gli articoli 1 e 2).*

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, circa la norma recata dal numero 2 del primo comma dell'articolo 3, pone in evidenza la differenza del sistema seguito per la considerazione della razza ebraica dei cittadini italiani libici in confronto con quello adottato per

gli ebrei metropolitani: mentre per questi ultimi si è considerata la discendenza da entrambi o da uno dei genitori di razza ebraica, per gli ebrei libici si è adottato lo stesso criterio discriminatore, con l'eccezione di quelli che professano la religione musulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX, circostanza questa considerata prevalente sul fatto della discendenza.

*(Si approva l'articolo 3 — Si approvano pure gli articoli da 4 a 8).*

PRESIDENTE comunica che all'articolo 9 il Governo ha proposto di sostituire l'ultimo comma col seguente:

« Ai concessionari è rimborsata la somma spesa utilmente da determinarsi, ad insindacabile giudizio del Governo, in base a calcolo estimativo effettuato dagli uffici tecnici competenti rispettivamente per le concessioni agricole o forestali e per le concessioni minerarie ».

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, nota che l'emendamento è necessario in considerazione della inesatta nomenclatura usata

dal comma da sostituirsi, per indicare gli organi effettivamente competenti.

*(Si approva l'articolo 9 così emendato).*

PRESIDENTE comunica che il Governo propone il seguente emendamento all'articolo 10: sopprimere la numerazione da 1 a 8 e sostituire i due capoversi: « dal direttore degli affari politici »; « dal direttore degli affari economici e finanziari », col seguente: « dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari ».

*(Si approva l'articolo 10 così emendato).*

Comunica che, all'articolo 11, il Governo ha proposto di sopprimere, al comma secondo, le parole: « della Libia » e di sopprimere il comma quarto.

VITALI CARLO, *Relatore*, osserva che all'articolo 11, dove si parla delle limitazioni di attività economiche, nel secondo comma è detto: « Per ragioni di pubblico interesse il Governatore Generale, ecc., può, per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) ».

Lo scopo del provvedimento è facilmente intuibile: non si può pretendere che dall'oggi al domani certe situazioni aziendali di carattere creditizio e di assicurazione, certe complesse impostazioni economiche siano liquidate nello spazio di poche ore o di pochi giorni. Senonchè, l'articolo così come è formulato, resta un poco impreciso, non essendo chiaro se il periodo dell'anno deve essere considerato dal momento in cui viene concessa la deroga o se le deroghe stesse devono esaurirsi entro il periodo dell'anno stesso. Poichè è accertato che le intenzioni del Governo sono quelle di cui al secondo caso, propone che si dica con maggiore precisione: « ... può consentire proroghe all'attuazione dei divieti di cui alle lettere a), b), c), d), valide non oltre il compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, accetta di massima l'emendamento; ma preferisce lasciare la parola « deroghe » anzichè sostituirla con la parola « proroghe » e invece di dire: « valide non oltre il compimento di un anno, ecc. » propone di dire: « di durata non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

VITALI CARLO, *Relatore*, aderisce.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 11 con gli emendamenti proposti dal Governo e con quello concordato tra Relatore e Governo,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e cioè: al comma secondo, sopprimere, dopo le parole « Governatore Generale », le parole « della Libia » e alle parole « ... può, per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d), sostituire le seguenti: « ... può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d), di durata non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Sopprimere, inoltre, il comma quarto.

*(È approvato).*

VITALI CARLO, *Relatore*, propone di aggiungere all'articolo 12, dove è detto: « siano rappresentati interessi di ebrei » la parola « notevoli » in modo che si dica: « ... siano rappresentati notevoli interessi di ebrei... ».

PRESIDENTE rileva che la parola « notevoli » potrebbe limitare la facoltà discrezionale del Governo, e far risorgere la questione a proposito dell'articolo 11 già approvato, dove è detto che le società nelle quali siano « comunque » rappresentati interessi ebraici non possono esercitare le attività elencate nel primo comma.

VITALI CARLO, *Relatore*, fa presente che mentre nell'articolo 12 si tratta di sottoporre gli enti a controllo, all'articolo 11 si tratta invece di dare una speciale autorizzazione.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, osserva che, trattandosi di dare un'autorizzazione, colui che dovrà provvedervi si regolerà a seconda che giudica che questo interesse sia rappresentato in misura notevole o meno.

LUNELLI trova che la parola « notevoli » risponde bene al fine propostosi dal Relatore. Si capisce che debba trattarsi di interessi notevoli in confronto al capitale della azienda. Ventimila lire possono rappresentare un interesse notevole per un capitale di cinquantamila lire e non per un capitale di un milione.

AGHEMO nota che vi è una differenza sostanziale fra l'articolo 11 e l'articolo 12. Nell'articolo 11 vi è l'indicazione precisa delle attività che possono essere esercitate da capitali ebraici. L'articolo 12 parla, invece, dell'esercizio « di ogni altra attività » da parte di società in cui siano rappresentati interessi di ebrei. Perciò, mentre è necessaria la parola « notevoli » nell'articolo 12, non è necessaria nell'articolo 11.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, è d'accordo ed accetta l'emendamento all'articolo 12.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 12 con l'emendamento proposto dal Relatore e

cioè, dove è detto: « ... siano rappresentati interessi di ebrei » si dica: « ... interessi notevoli di ebrei ».

*(È approvato).*

Comunica che, all'articolo 13, il Governo ha proposto i seguenti emendamenti.

Al n. 3, sostituire le parole: « Associazione fascista professionisti ed artisti della Libia », con le altre: « Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia ».

Al n. 3, capoverso, sopprimere le parole: « della Libia ».

*(Si approva l'articolo 13 con i detti emendamenti e si approvano gli altri articoli fino al 17).*

Comunica che all'articolo 18, il Governo ha proposto il seguente emendamento:

Al comma 1°, sostituire le parole: « dal direttore degli affari politici e dal direttore degli affari economici e finanziari », con le altre: « dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari ».

*(Si approva l'articolo 18 così emendato e si approva l'articolo 19).*

Comunica che all'articolo 20, il Governo ha proposto di aggiungere nell'intestazione, dopo le parole: « ebrei stranieri », le altre: « e apolidi ».

*(L'articolo 20 è approvato con la modifica all'intestazione).*

Comunica che all'articolo 21 è stato proposto dal Governo il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2° col seguente:

« Il valore del patrimonio immobiliare è accertato da due Commissioni di nomina governatoriale, costituite, una a Tripoli, per le provincie di Tripoli e Misurata e per il territorio del Sahara libico, ed una a Bengasi, per le provincie di Bengasi e Derna, composte dai rispettivi procuratori delle imposte, titolari degli uffici, dai procuratori del Registro, capi degli uffici, e da un tecnico degli uffici fondiari.

*(Si approva l'articolo 21 così emendato).*

Comunica che il Governo ha infine proposto il seguente emendamento all'articolo 22:

Al comma 2°, sostituire le parole: « dal Sindacato fascista degli ingegneri della Libia, se trattasi di immobili urbani; se trattasi d'im-

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

mobili rustici i due membri sono l'ispettore dell'ufficio agrario del Governo e un dottore in agraria designato dal Sindacato fascista corrispondente », con le parole: « dall'Associazione fascista dei professionisti e artisti e dirigenti di azienda della Libia se trattasi di immobili urbani; se trattasi di immobili rustici i due membri sono un ispettore dell'Ispettorato agrario del Governo ed un dottore in agraria designato dall'Associazione fascista dei

professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia ».

*(Si approva l'articolo 22 col detto emendamento e si approva l'articolo 23).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 12.15.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate nell'Africa Orientale Italiana. (2128)**

CAPO I.

DELLE PERSONE

ART. 1.

*Assenza e dichiarazione di morte presunta.*

Per i provvedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di persone domiciliate o residenti nell'Africa Orientale Italiana è competente il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno. Se trattasi di persone che non abbiano avuto domicilio o residenza nel Regno, è competente il tribunale di Roma.

ART. 2.

*Pubblicazione di matrimonio.*

Se la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione in località dell'Africa Orientale Italiana, è concessa dispensa, osservate le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 100 del Codice civile.

ART. 3.

*Tutela dei minori.*

Per i minori e per gli interdetti che si trovano nel Regno ed hanno la sede principale dei loro affari nell'Africa Orientale Italiana, la tutela si apre presso la pretura del Regno, nella cui circoscrizione il minore o l'interdetto ha la residenza o, in mancanza, la dimora.

Si provvede all'apertura della tutela nel Regno anche se essa è stata in precedenza aperta nell'Africa Orientale Italiana.

CAPO II.

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

ART. 4.

*Prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni.*

La prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni iscritti nei registri dello stato civile dell'Africa Orientale Italiana può essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'articolo 452 del Codice civile.

La prova della cittadinanza italiana di persone residenti nell'Africa Orientale Italiana, che si trovano nel Regno, può essere data anche con atto di notorietà, ricevuto dal pretore del luogo dove dimora l'interessato dal quale risulti la dichiarazione resa da quattro testimoni, sotto il vincolo del giuramento.

ART. 5.

*Sostituzione degli atti di stato civile*

Per gli atti di stato civile iscritti nei registri dell'Africa Orientale Italiana, il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato può, su ricorso di questo e sentito il Pubblico Ministero, dichiarare, mediante sentenza, emessa in Camera di consiglio, l'esistenza e il contenuto dell'atto.

La sentenza tiene luogo dell'atto a tutti gli effetti.

Si applicano gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

ART. 6.

*Rettificazione e formazione degli atti di stato civile.*

Con la procedura indicata nell'articolo precedente si provvede, anche su istanza del Pubblico Ministero, alla rettificazione degli atti

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di stato civile ricevuti nell'Africa Orientale Italiana e alla formazione degli atti di nascita e di morte che avrebbero dovuto essere ivi ricevuti e che siano stati omessi.

Nello stesso modo, a istanza degli interessati si provvede alla regolarizzazione, agli effetti civili, dei matrimoni celebrati innanzi a ministri del culto nell'Africa Orientale Italiana, quando i matrimoni stessi non abbiano potuto essere ivi trascritti nei registri dello stato civile per circostanze inerenti allo stato di guerra.

È competente il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato; ovvero quello nella cui circoscrizione l'atto risulta trascritto; ovvero il tribunale di Roma, quando la competenza non possa essere determinata in base ai predetti criteri.

## CAPO III.

## DEI PROCEDIMENTI CIVILI

## ART. 7.

*Foro generale delle persone fisiche.*

Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone residenti nell'Africa Orientale Italiana che non hanno il domicilio nel Regno, e quelle domiciliate nell'Africa Orientale Italiana che non hanno la residenza nel Regno, possono, quando si trovano nel Regno, essere convenute davanti al giudice del luogo in cui hanno dimora.

Le persone indicate nel comma precedente, se non hanno nel Regno la dimora, ma vi hanno un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del Codice di procedura civile, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui il rappresentante ha la residenza o il domicilio.

## ART. 8.

*Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.*

Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone giuridiche aventi la sede nell'Africa Orientale Italiana, che hanno nel Regno un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui detto rappresentante ha la residenza o il domicilio, anche se ivi non esiste uno stabilimento della persona giuridica rappresentata.

La stessa norma si applica per le società

non aventi personalità giuridica, per le associazioni non riconosciute e per i comitati, che, ai sensi dell'articolo 19, 2° comma, del Codice di procedura civile, abbiano sede nell'Africa Orientale Italiana.

## ART. 9.

*Foro per le cause ereditarie.*

Le cause ereditarie indicate nell'articolo 22, primo comma, del Codice di procedura civile, quando la successione si è aperta nell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti al giudice del luogo in cui si trova la maggior parte dei beni situati nel Regno o, in mancanza di beni quivi situati, davanti al giudice del Regno competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice di procedura civile e degli articoli 7 e 8 della presente legge.

## ART. 10.

*Foro per le cause tra soci e tra condomini e per quelle relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.*

Le cause indicate negli articoli 23 e 24 del Codice di procedura civile, delle quali sia competente a conoscere un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte nel Regno davanti al giudice competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice predetto e degli articoli 7 e 8 della presente legge.

## ART. 11.

*Foro della pubblica Amministrazione.*

Le cause nelle quali è convenuta un'Amministrazione dello Stato e delle quali è competente a conoscere un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorità giudiziaria di Roma, sempre che non sia preveduta la competenza di altro giudice del Regno, ai sensi dell'articolo 25 del Codice di procedura civile o di altre disposizioni in vigore.

## ART. 12.

*Riassunzione di cause o impugnazioni.*

Le cause pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie dell'Africa Orientale Italiana possono essere riassunte davanti alle autorità giudiziarie del Regno, quando tutte le parti



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

si trovano nel Regno o, se trattasi di persone giuridiche, vi hanno la sede.

La riassunzione è fatta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della causa, nel grado in cui il processo si trova, se la causa stessa fosse proposta nel Regno, a norma degli articoli 7 e 11 della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

Quando ricorre la condizione preveduta dal 1° comma, le impugnazioni, delle quali è competente a conoscere un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorità giudiziaria del Regno, osservata, per la competenza, la disposizione del secondo comma.

## ART. 13.

*Impossibilità di produrre atti del processo.*

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, l'autorità giudiziaria può, con ordinanza, disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti del processo che le parti non siano in grado di produrre in originale o in copia. La Corte suprema di cassazione, se del caso, rinvia all'uopo le parti davanti al competente giudice di merito del Regno.

Alla ricostituzione o alla rinnovazione degli atti del processo, il giudice, assunte le prove, provvede con ordinanza.

L'autorità giudiziaria, qualora per la impossibilità di provvedere alla ricostituzione o rinnovazione degli atti mancanti non sia in grado di decidere la causa, può ordinare la rinnovazione del processo, rimettendo, se del caso, le parti davanti al competente giudice di prima istanza.

Le disposizioni che prevedono le improcedibilità di una impugnazione, per effetto del mancato deposito di atti o documenti, non si applicano quando l'autorità giudiziaria adita ritenga il mancato deposito giustificato dalle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana.

## ART. 14.

*Termini perentori.*

Nei casi preveduti dall'articolo 12, l'autorità giudiziaria può ritenere efficaci gli atti per i quali è stabilito un termine perentorio, ancorchè compiuti dopo la scadenza di detto termine, quando il tempestivo compimento degli atti medesimi è stato impedito dalle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana.

Le parti possono chiedere di essere rimesse in termine per il compimento degli atti indicati nel comma precedente, semprechè ricorra la condizione ivi preveduta.

## ART. 15.

*Sospensione del processo.*

Quando una delle parti in causa, trovandosi nell'Africa Orientale Italiana e non essendo rappresentata da persona autorizzata a stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del Codice di procedura civile, non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, l'autorità giudiziaria può ordinare, anche di ufficio, la sospensione del processo.

La sospensione del processo è inoltre ordinata in tutti i casi nei quali una delle parti dimostri di non potere, per effetto delle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana, provvedere convenientemente alla propria difesa.

L'autorità giudiziaria che ordina la sospensione del processo ai sensi dei due commi precedenti può disporre, anche d'ufficio, gli opportuni provvedimenti cautelari.

Il provvedimento che ordina o nega la sospensione del processo non è soggetto a impugnazione. Esso può essere revocato, su istanza della parte interessata, quando siano venuti a mancare i motivi che lo hanno determinato.

## ART. 16.

*Rappresentanza dei Governi dell'Africa Orientale Italiana.*

Il Governo Generale e i Governi dell'Africa Orientale Italiana sono rappresentati in giudizio dal Ministro per l'Africa Italiana.

## ART. 17.

*Giurisdizione volontaria.*

Quando la competenza a emanare un provvedimento in materia di volontaria giurisdizione spetta a un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, e non è preveduta la competenza di altro giudice del Regno, il provvedimento può essere richiesto al giudice del luogo in cui l'interessato ha la dimora nel Regno, o, se l'interessato non ha la dimora nel Regno, all'autorità giudiziaria di Roma.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CAPO IV.

DEI PROCEDIMENTI PENALI

ART. 18.

*Procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.*

La Corte suprema di cassazione, su richiesta del Procuratore generale del Re Imperatore, ovvero su istanza dell'imputato, può ordinare che i procedimenti penali rimasti pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dell'Africa Orientale Italiana, siano rimessi, qualora l'imputato si trovi nel Regno, al giudice, all'uopo designato, competente per materia.

La Corte suprema di cassazione decide in Camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

ART. 19.

*Prosecuzione dell'istruzione.*

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, conservano validità gli atti di istruzione già compiuti, dei quali si possa disporre in originale o in copia legale ad eccezione della requisitoria finale e del provvedimento di rinvio a giudizio.

ART. 20.

*Sospensione del procedimento.*

I procedimenti penali di cui sia stata ordinata la rimessione ai sensi dell'articolo 18 e nei quali non sia possibile il regolare svolgimento dell'istruzione o del giudizio, sono sospesi d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione.

La sospensione è revocata e il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

ART. 21.

*Esecuzione.*

Per gli atti relativi alla esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana in materia penale,

semprechè il condannato si trovi nel Regno, procede l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'imputato ha la dimora.

CAPO V.

DEI PROCEDIMENTI PENALI MILITARI

ART. 22.

*Procedimenti pendenti davanti ai tribunali militari.*

Il Tribunale supremo militare, su richiesta del Procuratore generale militare del Re Imperatore, ovvero a domanda dell'imputato, può ordinare che i procedimenti rimasti pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana siano rimessi al tribunale militare all'uopo designato.

Il Tribunale supremo militare provvede con sentenza in Camera di consiglio.

ART. 23.

*Prosecuzione dell'istruzione e sospensione del procedimento.*

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, rimangono validi gli atti relativi all'istruzione compiuta presso i tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana, dei quali si possa disporre in originale o in copia, ad eccezione delle requisitorie finali e dei provvedimenti di rinvio a giudizio; e l'istruzione è proseguita con il rito formale.

Il giudice istruttore, qualora ritenga che non sia possibile lo svolgimento regolare della istruzione o del giudizio, dispone d'ufficio, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, la sospensione del procedimento.

La sospensione è revocata e il procedimento riprende il suo corso, quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

ART. 24.

*Esecuzione.*

Per gli atti relativi all'esecuzione, nei procedimenti già pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana per i quali sia intervenuta sentenza o decreto penale di condanna, qualora il condannato si trovi nel territorio del Regno ovvero in territorio nemico occupato dalle forze armate italiane, è competente il tribunale militare designato dal Tribunale supremo militare.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI  
AI DUE CAPI PRECEDENTI

ART. 25.

*Libertà provvisoria.*

All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva, nei casi di sospensione dei procedimenti preveduti dagli articoli 20 e 23, il giudice, d'ufficio, o su richiesta del Pubblico Ministero ovvero dell'imputato, può concedere la libertà provvisoria anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleva o alle prescrizioni indicate nell'articolo 282 Codice procedura penale, ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 323 del Codice penale militare di guerra.

ART. 26.

*Sospensione dei termini.*

Durante la sospensione del procedimento, ai sensi degli articoli 20 e 23, è sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato.

CAPO VII.

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 27.

*Prosecuzione e sospensione  
dei procedimenti disciplinari.*

I procedimenti disciplinari promossi nell'Africa Orientale Italiana a carico di dipendenti da Amministrazioni dello Stato, possono, quando l'incolpato si trova nel Regno, essere quivi proseguiti.

L'autorità competente per la prosecuzione del procedimento può disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti, che non possieda in originale o in copia legale e, quando occorra, la rinnovazione dell'intero procedimento.

Detta autorità può altresì disporre la sospensione del procedimento, di cui sia stata ordinata la prosecuzione, quando, per mancanza dei necessari elementi di giudizio, esso non possa svolgersi regolarmente.

ART. 28.

*Misure cautelari.*

Qualora un procedimento penale o disciplinare, promosso nell'Africa Orientale Italiana a carico di un dipendente da un'Amministrazione dello Stato, non possa essere proseguito nel Regno, o, se ivi proseguito, sia stato sospeso ai sensi delle disposizioni della presente legge, l'autorità competente può revocare i provvedimenti cautelari eventualmente disposti in sede amministrativa nei confronti dell'imputato o dell'incolpato e può sospendere gli effetti derivanti alla pendenza del procedimento.

La stessa facoltà spetta alle autorità competenti relativamente agli iscritti in albi o elenchi professionali.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

*Territori equiparati a quelli del Regno.*

Agli effetti delle disposizioni della presente legge, al territorio del Regno è equiparato il territorio della Libia, compreso il Sahara libico, e quello dei Possedimenti Italiani nell'Egeo.

ART. 30.

Le disposizioni di questa legge avranno applicazione fino alla data che sarà stabilita con decreto Reale, emanato ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.

**Limitazioni di capacità degli appartenenti alla  
razza ebraica residenti in Libia. (2129)**

ART. 1.

*Contenuto della legge.*

La presente legge stabilisce le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia per la parte che non sia già regolata da disposizioni ivi vigenti.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

*Definizione degli ebrei.*

Con la parola ebrei sono denominati nella presente legge i cittadini italiani, tanto metropolitani che libici, di razza ebraica.

ART. 3.

*Appartenenza dei cittadini italiani libici alla razza ebraica.*

Ad ogni effetto di legge è considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico:

1°) che alla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunità israelitica della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo;

2°) che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione musulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX;

3°) che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione musulmana.

Per quanto riguarda l'appartenenza dei cittadini italiani metropolitani alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

ART. 4.

*Denuncia di appartenenza alla razza ebraica.*

L'appartenenza alla razza ebraica del cittadino italiano libico, fermo per l'ebreo cittadino italiano metropolitano il disposto dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve essere denunciata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sia dall'interessato che dal presidente della comunità israelitica competente per territorio ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Contro il provvedimento di attribuzione del cittadino italiano libico alla razza ebraica, è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica della annotazione suddetta, al Governatore generale che decide definitivamente, sentito il parere di una Commissione composta dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici.

Tutti gli estratti dei registri indicati nel comma primo ed i certificati relativi debbono fare menzione della annotazione di appartenenza alla razza ebraica.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o ad autorizzazioni della pubblica autorità.

I presidenti delle comunità israelitiche e tutti coloro che contravvengono agli obblighi imposti dal presente articolo sono puniti con l'arresto fino ad un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

ART. 5.

*Esclusione dal servizio militare. Precettazione civile.*

Gli ebrei in Libia, tanto cittadini italiani metropolitani che libici, possono, in tempo di guerra o in occasione di operazioni di polizia, essere mobilitati civilmente, secondo le leggi ivi vigenti, e precettati a scopo di lavoro, fermo rimanendo il divieto di prestare servizio militare in pace ed in guerra ai sensi dell'articolo 10 lettera a) del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

ART. 6.

*Limitazione della tutela, della curatela e della patria potestà.*

Fermo restando il disposto dell'articolo 10 lettera b) del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei cittadini italiani metropolitani e libici non possono esercitare in Libia l'ufficio di tutore o curatore di minorenni od incapaci appartenenti a religione diversa da quella ebraica e che siano cittadini italiani metropolitani e libici.

La privazione della patria potestà nell'ipotesi prevista dall'articolo 11 del Regio decreto-legge suddetto è disposta dal giudice tutelare anche per i figli cittadini italiani libici, su istanza degli interessati o del Pubblico Ministero, o qualora trattisi di figli appartenenti alla religione musulmana, del Cadi.

ART. 7.

*Domestici di ebrei.*

Oltre il divieto di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei in Libia non possono avere alle proprie dipendenze domestici professanti la religione musulmana.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

ART. 8.

*Cognomi e nomi.*

La legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, concernente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si applica anche ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani libici di razza ebraica sono disposti con decreto del Governatore generale, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Governo della Libia.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani metropolitani di razza ebraica residenti in Libia, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Governo della Libia.

I genitori cittadini italiani libici di razza ebraica non possono imporre ai loro figli nomi non ebraici.

I cittadini italiani libici di razza ebraica non possono tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o musulmana.

Coloro che avessero già assunto nomi non ebraici debbono entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, riassumere l'originario nome ebraico.

S'intendono per nomi ebraici i nomi usati esclusivamente dagli ebrei, anche se tratti da lingua diversa dall'ebraica.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

ART. 9.

*Limitazioni aziendali e immobiliari.*

Gli ebrei in Libia non possono:

a) essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate, a termini del Regio decreto-legge 18 novembre 1939-XVII, n. 2488 e del Regio decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1455, interessanti la difesa dello Stato;

b) essere proprietari o gestori di aziende di qualunque natura che impieghino oltre venti persone, nè avere di dette aziende la direzione o, trattandosi di società, esercitarvi le funzioni di amministratore o di sindaco;

c) essere proprietari di terreni il cui valore complessivo ecceda le lire trecentomila

(300,000), tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa Italiana e nei Possedimenti italiani;

d) essere proprietari di fabbricati o di aree edilizie il cui valore complessivo ecceda le lire cinquecentomila (500,000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani;

e) prestare comunque la loro opera in aziende che interessano la difesa della Nazione;

f) essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che forestali o minerarie.

Le concessioni in corso di esecuzione sono revocate.

Ai concessionari è rimborsata la somma spesa utilmente, da determinarsi ad insindacabile giudizio del Governo, in base a calcolo estimativo effettuato dagli uffici tecnici competenti rispettivamente per le concessioni agricole o forestali e per le concessioni minerarie.

ART. 10.

*Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare.*

È istituito un ente, al quale deve essere trasferita la parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti agli ebrei.

L'ente anzidetto è denominato « Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare », ha la sede in Tripoli, ed ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni indicati nel primo comma.

L'ente è amministrato da un consiglio così composto:

dal presidente, nominato dal Ministro per l'Africa Italiana, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;

dal Segretario generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata;

dal Primo Presidente della Corte di appello di Tripoli;

dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista per la Libia;

dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari;

dall'avvocato dello Stato della Libia;

dal direttore della Banca d'Italia di Tripoli.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il collegio dei sindaci è formato da un consigliere della Corte dei conti, dal ragioniere capo della ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia.

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma del primo comma del presente articolo, è fatto con speciali certificati trentennali all'interesse del quattro per cento che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I titoli avranno corso soltanto in Libia.

Le norme per il funzionamento dell'Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze.

ART. 11.

*Altre limitazioni di attività economiche.*

In Libia gli ebrei non possono:

- a) essere proprietari o gestori di aziende di credito e di assicurazione;
- b) essere proprietari o gestori di aziende di navigazione, di trasporti e di spedizione;
- c) esercitare il commercio di importazione ed esportazione;
- d) esercitare il commercio all'ingrosso;
- e) far parte di cooperative;
- f) essere proprietari di case di produzione, di noleggio e distribuzione di pellicole cinematografiche;
- g) essere proprietari di imprese ed agenzie di teatri e di spettacoli;
- h) essere proprietari di periodici ed agenzie di informazioni e di stampa di opere non strettamente confessionali;
- i) esercitare qualsiasi attività nella radiodiffusione.

Per ragioni di pubblico interesse il Governatore generale, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) di durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esercizio da parte degli ebrei delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari, nonchè di rappresentante, ai sensi degli articoli 2203 e 2209 del Codice civile, è sottoposto a speciale autorizzazione del Governo. Uguale autorizzazione è necessaria per gli enti in cui siano rappresentati interessi ebraici e che esercitano le suddette attività.

Le società nelle quali siano comunque rappresentati interessi ebraici non possono esercitare le attività elencate nel primo comma del presente articolo.

I contravventori alle norme suddette sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire ventimila.

ART. 12.

*Controllo di società ed enti.*

L'esercizio in Libia di ogni altra attività industriale e commerciale da parte di società e altri enti in cui siano rappresentati notevoli interessi di ebrei, nonchè l'esercizio delle stesse da parte di ebrei, oltre che alle limitazioni previste ed alle condizioni poste da leggi e disposizioni vigenti in Libia, è sottoposto al controllo del Governo.

ART. 13.

*Disciplina dell'esercizio delle professioni.*

La legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, integrata per quanto riguarda la professione di attuario dall'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942-XX, n. 194, è estesa alla Libia con le seguenti modificazioni ed adattamenti:

1°) le norme riguardanti i cittadini italiani metropolitani di razza ebraica sono estese ai cittadini italiani libici di razza ebraica;

2°) per due anni dall'entrata in vigore della presente legge è consentito ai professionisti di razza ebraica di assistere i cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano ed i cittadini italiani libici di religione musulmana, oltre le persone appartenenti alla razza ebraica;

3°) la Commissione distrettuale prevista dall'articolo 12 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, è composta dal Primo Presidente della Corte di appello di Tripoli o da un magistrato della Corte medesima da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e da un rappresentante dell'Associazione Fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Governatore generale;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

4°) oltre che nei casi previsti nell'articolo 20 della legge 20 giugno 1939-XVII, numero 1054, la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti di razza ebraica è effettuata anche in seguito all'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con Regio decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104;

5°) le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali della Libia, per il funzionamento della Commissione di cui al precedente n. 3 e di quella di cui all'articolo 15 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, sono emanate dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli;

6°) ai componenti la Commissione centrale prevista dall'articolo 16 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ne è aggiunto uno, designato dal Ministro per l'Africa Italiana, quando si tratti di ricorsi contro provvedimenti adottati dalla Commissione di cui ai commi precedenti;

7°) i termini previsti dagli articoli 6 e 24 della legge 29 giugno 1939-XVI, n. 1054, decorrono dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino Ufficiale* del Governo della Libia.

ART. 14.

*Pubblicazioni di ebrei.*

È proibita agli ebrei qualsiasi pubblicazione di carattere non strettamente confessionale, anche su periodici.

Le pubblicazioni fatte in deroga al precedente comma sono confiscate ed i contravventori, nonchè coloro che le stampano, le mettono in commercio o le diffondono, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'amenda fino a lire diecimila.

ART. 15.

*Difesa della razza nella scuola.*

Il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, concernente l'integrazione ed il coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98, si applica in Libia, anche nei confronti dei cittadini italiani libici di razza ebraica, con i seguenti adattamenti:

1°) nelle scuole per musulmani della Libia non possono essere iscritti ebrei;

2°) le scuole elementari di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 novembre

1938-XVII, n. 1779, verranno istituite in Libia nelle località in cui il numero dei fanciulli di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro genitori abbiano conservata la cittadinanza o sudditanza straniera, sia superiore a 20;

3°) le attribuzioni deferite dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, al Ministro per l'educazione nazionale e al Provveditore agli studi, sono esercitate per la Libia rispettivamente dal Ministro per l'Africa Italiana e dal Soprintendente scolastico;

4°) la concessione del beneficio del valore legale degli studi e degli esami prevista dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verrà deliberata dal Ministro per l'Africa Italiana, a favore delle scuole ebraiche che si trovino nelle condizioni stabilite, limitatamente agli alunni interni, senza che peraltro si richieda alle stesse la qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio, la quale non è prevista per le scuole della Libia, e fatta eccezione per gli esami di maturità e di abilitazione che hanno luogo solo negli istituti governativi;

5°) in deroga all'articolo 13 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato a istituire un ruolo locale riservato a maestri di razza ebraica per provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari della Libia per alunni di razza ebraica.

Nelle scuole suddette, ai posti che non sia possibile coprire con maestri di ruolo, provvede, di anno in anno, il Governo della Libia mediante maestri provvisori.

ART. 16.

*Esercizio del culto. Comunità israelitiche.*

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche in Libia secondo le disposizioni vigenti. Tuttavia:

1°) è soppresso il terzo comma dell'articolo 4 delle norme per il funzionamento delle comunità israelitiche della Cirenaica, approvate con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, numero 957;

2°) è inibito alle comunità israelitiche della Libia l'acquisto a qualunque titolo di beni immobili fuorchè per riconosciute esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunità stesse, previo consenso del Governo della Libia;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3°) è soppresso il terzo comma dell'articolo 1 delle norme approvate con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957, per il quale le comunità israelitiche della Libia fanno parte della Unione delle comunità israelitiche italiane;

4°) le attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi comprendono fra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani libici. Il loro rabbino capo deve essere un cittadino italiano libico;

5°) per gli ebrei cittadini italiani metropolitani residenti in Libia è costituita in Tripoli una comunità israelitica speciale, regolata dalle norme che saranno emanate con decreto Reale ai sensi dell'articolo 44 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, numero 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

6°) oltre alle attuali comunità israelitiche di Tripoli e Bengasi ed a quella prevista al n. 5, nessun'altra comunità israelitica può essere creata in Libia;

7°) il Governatore generale è autorizzato a revocare le deleghe date alle comunità israelitiche per l'esercizio di funzioni pubbliche in applicazione di leggi e regolamenti.

ART. 17.

*Personale di razza ebraica  
dipendente da enti pubblici.*

Fermo il disposto dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nulla è innovato in ordine alle cariche ebraiche ed ai ruoli locali di ebrei sia metropolitani che libici, occorrenti in Libia per l'Amministrazione civile e giudiziaria e per l'istruzione delle collettività ebraiche.

Previo consenso del Ministro per l'Africa Italiana, il Governatore generale può autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il personale metropolitano e libico di razza ebraica d'ordine e salariato, il quale sarà iscritto in speciali ruoli locali.

ART. 18.

*Discriminazione.*

Per i cittadini italiani libici di razza ebraica, la discriminazione prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è disposta, secondo i criteri ivi indicati, e tenendo conto anche di speciali benemerienze acquisite durante l'attuale stato di guerra, dal Governatore

generale, e la dichiarazione relativa è fatta con suo decreto non soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale, udita una Commissione costituita dal Segretario generale del Governo, che la presiede, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista, dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari.

La discriminazione conferita dal Ministro per l'interno a tenore degli articoli 14, 15 e 16 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dal Governatore generale a norma del comma precedente, esclude in Libia il discriminato dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 lettera h) del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dell'articolo 9, esclusa la lettera a), della presente legge.

Il Governatore generale ha la facoltà, caso per caso, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, di sospendere nei riguardi dei discriminati le limitazioni previste dall'articolo 11 della presente legge.

ART. 19.

*Risoluzione delle controversie.*

Le controversie relative all'applicazione della presente legge sono risolte, caso per caso, con provvedimento insindacabile del Ministro per l'Africa Italiana.

ART. 20.

*Ebrei stranieri e apolidi.*

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per gli ebrei stranieri o apolidi assimilando i cittadini ai cittadini italiani metropolitani di razza ebraica, e i sudditi e protetti ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

ART. 21.

*Prima denuncia e valutazione degli immobili.*

Per la prima applicazione dell'articolo 9 gli ebrei, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno denunciare agli uffici delle imposte del luogo ove hanno la residenza gli immobili di loro pertinenza, sia a titolo di proprietà piena o nuda, sia a titolo di concessione perpetua, secondo i contratti di natura locale. Non sono compresi tra gli immobili quelli adibiti ad uso



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

industriale o commerciale, se il proprietario o il concessionario sia anche il titolare dell'azienda cui essi sono destinati, nonché quelli per cui sono in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Il valore del patrimonio immobiliare è accertato da due Commissioni di nomina governatoriale, costituite, una a Tripoli, per le provincie di Tripoli e Misurata e per il territorio del Sahara libico, ed una a Bengasi, per le provincie di Bengasi e Derna, composte dai rispettivi procuratori delle imposte, titolari degli uffici, dai procuratori del Registro, capi degli uffici, e da un tecnico degli uffici fondiari.

La valutazione viene effettuata in base alla media dei valori venali in comune commercio risultanti dalle contrattazioni dell'ultimo triennio precedente il 10 giugno 1940-XVIII, riflettenti gli immobili oggetto di stima o, in mancanza, da quelle relative ad altri immobili ubicati nella stessa località ed in analoghe condizioni dei primi o ad essi comparabili. A tal fine sarà tenuto conto dei documenti autentici esistenti presso pubblici uffici.

Tale valutazione è fatta con riguardo alla consistenza complessiva dei beni alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui successivamente vi siano stati trapassi di proprietà a titolo oneroso o gratuito — salvo per questi ultimi, le eventuali deroghe previste da particolari disposizioni — per atti tra vivi, o *mortis causa*, o per espropriazione per causa di pubblica utilità.

ART. 22.

*Ricorsi contro le valutazioni.*

Contro le valutazioni fatte in base all'articolo 21 è ammesso ricorso da parte degli

interessati entro sessanta giorni dalla notificazione di esso.

Il ricorso è giudicato insindacabilmente da una Commissione di nomina governatoriale con sede presso la Corte d'appello di Tripoli, e composta dal Primo Presidente della Corte medesima, o da un suo delegato, che la presiede, da un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche del Governo e da un ingegnere designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia, se trattasi di immobili urbani; se trattasi di immobili rustici i due membri sono un ispettore dell'Ispettorato agrario del Governo ed un dottore in agraria designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia. Alla Commissione possono in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal Presidente.

Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante e vengono liquidate con provvedimento del Presidente, non soggetto ad impugnazione.

ART. 23.

*Decorrenza e sfera territoriale di applicazione della legge.*

La presente legge, che si applica anche nel territorio del Sahara libico, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Governo della Libia.

